

REPUBBLICA ITALIANA
ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE

**Regolamento per la designazione del rappresentante degli allievi iscritti ai corsi di dottorato
nel Consiglio Direttivo dell'Istituto Italiano di Scienze Umane**

(Emanato con D.D. 5/2008 del 30 gennaio 2008)

Art. 1 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni per la designazione del rappresentante degli allievi iscritti ai corsi di dottorato nel Consiglio Direttivo dell'Istituto Italiano di Scienze Umane sono indette, ai sensi del vigente Statuto, con provvedimento del Direttore in cui, sulla base delle indicazioni della Commissione elettorale, saranno indicate le modalità di svolgimento, ed in particolare l'anno accademico di riferimento a cui si riferiscono le procedure stesse, il giorno ed i seggi in cui le stesse dovranno svolgersi.

Art. 2 – Commissione elettorale

1. Il Direttore nomina la Commissione elettorale e individua al suo interno il Presidente.
2. La Commissione:
 - a) costituisce i seggi elettorali;
 - b) sovrintende alle operazioni di voto e di scrutinio e approva i relativi atti;
 - c) decide in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle votazioni.

Art. 3 – Seggi elettorali

1. I seggi elettorali, uno presso ciascuna sede in cui si svolgono i dottorati con sede amministrativa presso l'Istituto Italiano di Scienze Umane, vengono costituiti dalla Commissione elettorale.
2. Almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni ciascun seggio è costituito con provvedimento del Presidente della Commissione elettorale.
3. Il seggio è composto da personale dell'Istituto Italiano di Scienze Umane o delle Università consorziate, in numero non inferiore a tre componenti. Il seggio elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
4. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti, fra i quali il Presidente o il Vicepresidente.

Art. 4 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta ai dottorandi iscritti, nell'anno accademico di riferimento, ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Istituto Italiano di Scienze Umane.

Art. 5 – Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta ai dottorandi iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che godono del diritto di elettorato attivo alla data in cui hanno luogo le elezioni.

Art. 6 – Esclusioni

1. Sono esclusi dall'elettorato passivo i dottorandi che hanno concluso il ciclo di dottorato e sono in attesa di sostenere l'esame finale, e coloro che hanno chiesto la proroga.

Art. 7 – Candidature

1. Ciascun elettore che gode del diritto di elettorato passivo può proporre la propria candidatura, che deve essere presentata personalmente mediante dichiarazione sottoscritta dal candidato alla presenza del personale dell'Ufficio, che procederà all'identificazione degli interessati, e rilascerà ricevuta degli atti presentati, indicando giorno e ora della presentazione.

2. La candidatura dovrà essere presentata entro i termini e secondo le modalità fissate nel provvedimento di indizione delle elezioni.

Art. 8 – Elenchi elettorali

3. Gli elenchi nominativi degli aventi diritto al voto e dei candidati saranno a disposizione per la consultazione, non oltre il ventesimo giorno precedente le votazioni, presso gli Uffici che saranno indicati nel provvedimento di indizione delle elezioni, e che comunque verranno pubblicizzati sul sito dell'Istituto www.sumitalia.it.
2. Modifiche a tali elenchi possono essere disposte dalla Commissione elettorale, in accoglimento dei ricorsi eventualmente proposti. Tali ricorsi vanno presentati entro 24 ore dall'affissione degli elenchi.

Art. 9 – Quorum per la validità delle votazioni

1. Le elezioni si intendono valide qualunque sia la partecipazione al voto.

Art. 10 – Operazioni di voto

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.
2. I componenti del seggio, previo accertamento dell'identità personale, curano che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco e, successivamente, gli consegnano la scheda elettorale.
3. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
4. Qualora l'elettore esprima voti di preferenza in eccedenza, la scheda elettorale è nulla.

Art. 11 – Operazioni di spoglio

1. Chiuse le operazioni di voto, il seggio procede al conteggio di coloro che hanno votato, allo spoglio delle schede, alla verifica che i nominativi votati siano eleggibili; indica i voti riportati da ciascuno di tali nominativi e, al termine, rimette alla Commissione elettorale la documentazione agli atti ed il verbale delle operazioni elettorali svolte.

Art. 12 – Proclamazione e nomina dell'eletto

1. La Commissione elettorale esercita il controllo di legittimità sugli atti relativi alla procedura elettorale nel suo complesso, li approva e predispone la graduatoria derivante dallo spoglio delle schede acquisite dai seggi. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
2. Il Direttore, in base al risultato elettorale comunicatogli dalla Commissione, proclama il vincitore e lo nomina con proprio decreto rappresentante eletto degli allievi iscritti ai corsi di dottorato nel Consiglio Direttivo dell'Istituto Italiano di Scienze Umane, assicurando la pubblicità dell'atto nelle forme abituali tramite pubblicizzazione nelle pagine web dell'Istituto.
3. Avverso il suddetto atto è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo, che decide in via definitiva. Tale ricorso deve essere esperito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da presentarsi nel termine perentorio di sette giorni dalla data in cui il decreto è stato pubblicato.

Art. 13 – Mandato

1. Il candidato eletto resta in carica per l'anno accademico di riferimento, e comunque fino alla nomina del candidato eletto nelle successive votazioni.
2. In caso di dimissione o, comunque, di perdita dei requisiti di eleggibilità, al nominato subentra il primo dei non eletti. Il subentrante rimane in carica fino alla nomina del candidato eletto nelle successive votazioni.